

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA AD ACQUIRENTE AUTOVETTURE VOLKSWAGEN

Allegate alla lettera di proposta di acquisto N° del

Acquirente

Art. 1 - DEPOSITO CAUZIONALE.

Alla sottoscrizione della proposta d'acquisto di una autovettura contrassegnata dal marchio Volkswagen nuova di fabbrica (di seguito, l' "Autovettura"), l'Acquirente consegnerà alla Venditrice, a titolo di deposito cauzionale non produttivo di interessi, una somma non superiore al 10% del "Prezzo Chiavi in Mano". L'Acquirente autorizza sin d'ora la Venditrice a compensare il deposito cauzionale con la porzione corrispondente del "Prezzo Chiavi in Mano", salvo diversi accordi tra le predette parti. -

Art. 2 - PREZZO.

Il "Prezzo dell'Autovettura" oggetto della proposta d'acquisto sarà determinato applicando il "Listino Clienti" consigliato da VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A. Il "Prezzo dell'Autovettura" comprende il "Prezzo Listino Cliente" più l'importo per eventuali supplemento colore speciale e/o metallizzato, "M" e Accessori Extra.

Ferme restando le variazioni relative ad eventuali modifiche delle norme fiscali, il "Prezzo Chiavi in Mano" rimarrà invariato sino alla consegna dell'Autovettura oggetto della proposta d'acquisto. -

Art. 3 - CONSEGNA E PAGAMENTO DEL PREZZO.

Luogo di consegna dell'Autovettura all'Acquirente sarà la sede della Venditrice.

Il termine indicativo di consegna sarà quello inserito dalla Venditrice nella proposta d'acquisto, fatti salvi i casi di ritardo o impedimento dell'Autovettura dovuti, in via esemplificativa ma non limitativa, a scioperi, calamità naturali, mancata od insufficiente disponibilità di autovetture, per ragioni produttive o distributive, riconducibili alla società tedesca Volkswagen AG o alla società VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A.

In caso di ritardo rispetto al termine presente nella proposta d'acquisto, e fatto salvo comunque il caso fortuito o la causa di forza maggiore, l'Acquirente riconoscerà alla Venditrice un ulteriore termine di consegna di 60 giorni, decorso il quale l'Acquirente avrà diritto di recedere dal contratto, mediante comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata a.r., da inviarsi al domicilio della Venditrice entro 10 giorni dalla scadenza dell'ulteriore termine di consegna. Nell'ipotesi in cui intenda avvalersi del diritto di recesso, l'Acquirente otterrà dalla Venditrice la restituzione del doppio del deposito cauzionale versato ai sensi dell'Art. 1.

La consegna dell'Autovettura potrà essere effettuata dalla Venditrice anche prima della scadenza del termine sopra indicato. In questo caso, l'Acquirente sarà tenuto a ritirare l'Autovettura entro 15 giorni dalla comunicazione, in via telefonica o per iscritto (anche, eventualmente, mediante posta elettronica), da parte della Venditrice della disponibilità della detta Autovettura. In caso di mancato ritiro dell'Autovettura, la Venditrice potrà chiedere, in via alternativa, la risoluzione del contratto di vendita, trattenendo il deposito cauzionale di cui all'Art. 1 quale "anticipo danni", oppure l'adempimento del contratto, imputando il predetto deposito cauzionale al prezzo dell'Autovettura.

Proprietà e possesso dell'Autovettura saranno trasferiti all'Acquirente soltanto con l'integrale pagamento del "Prezzo Chiavi in Mano" da effettuarsi, come stabilito dalle parti, presso la sede della Venditrice. Qualora l'Autovettura rimanga presso la Venditrice dopo il pagamento del predetto prezzo, la Venditrice ne assumerà la custodia fino alla consegna all'Acquirente.

Prima della consegna dell'Autovettura, è facoltà dell'Acquirente di chiedere un giro di prova.

Eventuali omaggi dati all'Acquirente contestualmente alla consegna dell'Autovettura si intendono corrisposti a titolo di sconto e non concorrono a formare la base imponibile, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto). -

Art. 4 - MIGLIORAMENTI DELL'AUTOVETTURA E VARIAZIONI NON ESSENZIALI.

L'Autovettura consegnata all'Acquirente sarà considerata conforme a quanto da questi richiesto alla Venditrice qualora, successivamente alla sottoscrizione della proposta d'acquisto, al modello di Autovettura siano stati apportati:

- (a) miglioramenti costruttivi finalizzati al rafforzamento della sicurezza attiva e/o passiva, alla riduzione dei consumi, alla maggiore protezione dell'ambiente, al miglioramento delle prestazioni o, infine, all'abitabilità;
- (b) variazioni di design od allestimento, relative ad elementi non essenziali (quali, in via esemplificativa e non limitativa, gli arredi interni, la scelta di materiali più aggiornati o modifiche accessorie non essenziali). -

Art. 5 - GARANZIA.

5.1) La Venditrice garantisce che l'Autovettura consegnata è esente da difetti e vizi di materiale, di costruzione e di montaggio, in conformità al livello della tecnica automobilistica raggiunto al momento della progettazione dell'Autovettura. Inoltre, la Venditrice garantisce all'Acquirente, nei limiti di quanto previsto dall'Art. 4 che precede, la conformità dell'Autovettura al contenuto della proposta d'acquisto.

La garanzia di conformità inizia a decorrere dal giorno della consegna dell'Autovettura all'Acquirente, e avrà una durata di 24 mesi, senza limiti di percorrenza chilometrica.

Nell'ipotesi di difetto di conformità, l'Acquirente avrà diritto alla riparazione gratuita del difetto stesso. I lavori necessari per la riparazione del difetto di conformità comprenderanno tanto la riparazione o la sostituzione del particolare difettoso - con l'impiego di materiale di rotazione (quando le caratteristiche tecniche lo consentano) o nuovo - quanto la manodopera necessaria per tali riparazione o sostituzione. Qualora la riparazione del difetto di conformità sia impossibile, eccessivamente onerosa o, infine, di esito incerto, l'Acquirente autorizza sin da ora la Venditrice alla sostituzione gratuita della Autovettura con altra nuova di fabbrica, dello stesso modello ed allestimento di quella oggetto di sostituzione. Nell'ipotesi in cui non fosse disponibile un'autovettura avente le caratteristiche sopra indicate (ad esempio, perché si tratta di un modello uscito di produzione o, comunque, non reperibile sul mercato italiano), la Venditrice potrà consegnare all'Acquirente, sempre senza oneri per quest'ultimo, un'altra autovettura di modello e di allestimento equivalenti, o migliorativi, rispetto alle caratteristiche dell'Autovettura oggetto di sostituzione.

5.2) Fermo restando quanto previsto in tema di difetto di conformità l'Acquirente non potrà esercitare la garanzia per difetti che risultino estranei al processo produttivo, quali, in via esemplificativa e non limitativa, difetti che siano causalmente collegati a:

- riparazioni eseguite, successivamente alla vendita, da parte di Aziende non appartenenti all'Organizzazione di Assistenza VOLKSWAGEN;
- montaggi di pezzi e/o parti il cui impiego non risulti approvato dalla Volkswagen AG;
- modifiche all'Autovettura eseguite da terzi successivamente alla vendita;
- mancata ottemperanza alle prescrizioni per l'uso dell'Autovettura e delle sue dotazioni, componenti, dispositivi ed accessori (quali, ad esempio, l'eventuale dotazione di ruota di scorta, "ruotino" di soccorso o kit di riparazione), come riportate nel "Libretto Uso e Manutenzione", nel "Libretto Programma Service", ed ogni altro documento consegnato all'Acquirente con l'Autovettura;
- naturale usura, trattamento negligente, eccessiva sollecitazione (per esempio, sport motoristici e competizioni automobilistiche).

5.3) Tramite le Aziende facenti parte dell'Organizzazione di Assistenza VOLKSWAGEN, Volkswagen Group Italia S.p.A. garantisce l'Autovettura contro la corrosione passante. Per corrosione passante si intende il fenomeno di corrosione di parti metalliche dall'interno verso l'esterno della carrozzeria, causato da difetti del trattamento protettivo della stessa. La garanzia ha inizio dalla data di consegna dell'Autovettura all'Acquirente per la durata corrispondente al periodo di volta in volta indicato dalla Venditrice, e consiste nella riparazione e/o sostituzione - analogamente a quanto stabilito al punto 5.1 che precede, per gli eventuali difetti di conformità - di qualsiasi elemento strutturale e/o di carrozzeria che risulterà interessato dalla corrosione, e nella relativa verniciatura del predetto elemento strutturale.

L'Acquirente non potrà esercitare la garanzia qualora la corrosione passante sia collegabile per rapporto causale con:

- impatti di sassi o ghiaia;
- cattiva manutenzione;
- riparazioni eseguite, successivamente alla consegna all'Acquirente, da Aziende non appartenenti all'Organizzazione di Assistenza VOLKSWAGEN;
- eventi estranei al processo produttivo.

5.4) Tramite le Aziende facenti parte dell'Organizzazione di Assistenza VOLKSWAGEN, inoltre, VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.p.A. garantisce l'Autovettura contro qualsiasi difetto della vernice causato da verniciatura irregolare (con riferimento alle operazioni effettuate a tal fine direttamente presso le unità produttive della Volkswagen AG).

La garanzia inizia a decorrere dalla data di consegna dell'Autovettura all'Acquirente, per una durata corrispondente al periodo di volta in volta indicato dalla Venditrice, e consiste nella riverniciatura totale o parziale dell'Autovettura secondo le prescrizioni tecniche comunicate dalla Volkswagen AG, nella misura idonea ad eliminare il difetto accertato.

Sigla dell' Acquirente

Acquirente

L'Acquirente non potrà esercitare la garanzia qualora il difetto della vernice sia collegabile per rapporto causale con:

- danni al manto protettivo, quali scalfitture, abrasioni, ammaccature, aggressioni chimiche, ecc.;
- cattiva manutenzione;
- riparazioni eseguite, successivamente alla vendita, da Aziende non appartenenti all'Organizzazione di Assistenza VOLKSWAGEN;
- eventi estranei al processo produttivo.

5.5) In caso di Autovettura con alimentazione elettrica (definita anche BEV ossia con propulsore elettrico) e in caso di Autovettura con alimentazione Ibrido Plug-In (definita anche PHEV ossia con propulsore ibrido) è garantita la batteria ad alto voltaggio per qualsiasi difetto e vizio di materiale e di produzione per un periodo di 8 (otto) anni o per i primi 160.000 Km, a seconda dell'evento che si verifichi prima, a partire dalla data di consegna dell'Autovettura all'Acquirente e consiste nella riparazione e/o sostituzione - analogamente a quanto stabilito al punto 5.1 che precede - della batteria stessa. Esclusivamente in caso di Autovettura con alimentazione elettrica (definita anche BEV ossia con propulsore elettrico) è garantita la batteria ad alto voltaggio anche contro la perdita eccessiva del contenuto netto di energia per 8 (otto) anni o 160.000 Km, a seconda dell'evento che si verifichi prima, a decorrere dalla data di consegna dell'Autovettura all'Acquirente. Tale garanzia trova applicazione qualora, da una misurazione del contenuto di energia della batteria eseguita entro il suddetto periodo di tempo e chilometraggio da una delle aziende appartenenti all'organizzazione di assistenza Volkswagen, emerga che il contenuto di energia della batteria al netto sia inferiore al 70% del contenuto di energia della batteria al momento della consegna all'Acquirente dell'Autovettura (ossia rispetto al valore iniziale del contenuto di energia). In caso di perdita eccessiva secondo il parametro sopra indicato, verrà ripristinato il contenuto di energia della batteria almeno del 70% del valore iniziale.

L'Acquirente non potrà esercitare la garanzia sulla batteria ad alto voltaggio qualora il difetto o l'eccessiva perdita di contenuto di energia al netto della batteria siano causati da:

- Rimozione della batteria ad alto voltaggio dall'Autovettura in modo non idoneo e/o utilizzo della batteria improprio e difforme e/o non collegato all'Autovettura
- Mancata ottemperanza alle prescrizioni tecniche relative al funzionamento, all'utilizzo e alla manutenzione dell'Autovettura in particolare in merito alla ricarica della batteria ad alto voltaggio e allo stato di carica della batteria ad alto voltaggio come riportate nel "Libretto Uso e Manutenzione" consegnato all'Acquirente con l'Autovettura
- Contatto della batteria ad alto voltaggio con fiamme
- Pulizia della batteria ad alto voltaggio con pulitore ad alta pressione o pulitore a getto di vapore oppure con acqua o liquidi aggressivi applicati direttamente sulla batteria ad alto voltaggio

5.6) La garanzia convenzionale prevista agli Articoli 5.3, 5.4 e 5.5 (prestata tramite le Aziende facenti parte dell'Organizzazione di Assistenza VOLKSWAGEN da VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.p.A., con sede in Verona, viale G.R. Gumpert n. 1, C.F. 07649360158) non pregiudica i diritti dell'Acquirente contemplati dagli artt. 128 e ss. del Codice del Consumo, qualora l'Acquirente abbia concluso il contratto di compravendita in qualità di consumatore ai sensi dello stesso Codice del Consumo.

5.7) La garanzia convenzionale prevista agli Articoli 5.3, 5.4 e 5.5 avrà valore solo se il vizio e/o il difetto verranno denunciati per iscritto alla Venditrice entro il termine di 2 mesi dalla scoperta.

5.8) L'Acquirente può richiedere l'effettuazione dei lavori in garanzia previsti nel presente Articolo 5 solo presso Aziende, sul territorio nazionale e non, appartenenti all'Organizzazione di Assistenza VOLKSWAGEN, indicate negli elenchi e/o Libretti "Service" aggiornati, disponibili presso la Venditrice, oppure segnalate dagli operatori del Numero Verde VOLKSWAGEN, reperibile nei detti Libretti "Service" alla voce "Servizio di Mobilità". -

Art. 6 - SERVIZIO ASSISTENZA.

Scaduti i termini di garanzia di cui all'art. 5 che precede, i lavori di riparazione sulle autovetture VOLKSWAGEN da parte delle Aziende facenti parte dell'Organizzazione di Assistenza VOLKSWAGEN in Italia sono garantiti per un periodo di 24 mesi, che inizia a decorrere dalla data di esecuzione dei predetti lavori di riparazione. La garanzia deve considerarsi riferita tanto alla prestazione a regola d'arte dei lavori di riparazione quanto al materiale utilizzato (ricambi, ricambi da rotazione, accessori) senza alcun limite di percorrenza chilometrica. I lavori di riparazione vengono eseguiti alle "Condizioni generali di riparazione degli autoveicoli VOLKSWAGEN" in vigore. -

Art. 7 - SERVIZIO MOBILITÀ.

L'Autovettura gode, inoltre, del "Servizio Mobilità", così come descritto nei Libretti "Service" alla voce "Servizio di Mobilità". Il "Servizio Mobilità" consiste in due anni di assistenza "24 h su 24" in caso di guasto od incidente, e prevede le seguenti prestazioni gratuite:

- centrale operativa "24 h su 24";
- soccorso sul luogo della "panne" o dell'incidente;
- traino dell'autovettura presso i locali di una delle Aziende facenti parte dell'Organizzazione di Assistenza VOLKSWAGEN;
- auto sostitutiva fino a 3 giorni senza limite di percorrenza chilometrica oppure pernottamento in albergo.

Condizioni, limiti e prestazioni del "Servizio Mobilità" sono descritti in opuscoli a corredo di ciascuna Autovettura. Resta inteso, in ogni caso, che le prestazioni rientranti nel "Servizio Mobilità" saranno erogate secondo le modalità ed i termini di volta in volta precisati dall'operatore che gestisce il predetto "Servizio Mobilità". -

Art. 8 - PERCORRENZA INIZIALE.

L'Acquirente prende atto che alcune autovetture, in casi eccezionali, al momento della consegna potranno indicare una percorrenza iniziale, comunque non superiore ad un massimo di 200 chilometri, dovuta all'effettuazione negli stabilimenti di produzione di test a campione su rulli - test risultanti da dichiarazione della Volkswagen AG - e/o all'esigenza di limitati spostamenti su strada ai fini della consegna all'Acquirente. -

Art. 9 - INCARICATI ALLA VENDITA.

La Venditrice - in quanto commerciante in proprio - e i suoi collaboratori, sia autonomi che subordinati, non hanno poteri di rappresentare né il produttore Volkswagen AG né il distributore per l'Italia, VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A. -

Art. 10 - TASSE, IMPOSTE ED ALTRI ONERI.

Tasse, imposte ed oneri, compresi quelli relativi all'immatricolazione, all'iscrizione al P.R.A. e all'uso del veicolo - presenti e futuri - inerenti il rapporto di compravendita dell'Autovettura, saranno a carico esclusivo dell'Acquirente. Per spese di messa su strada, I.P.T. e I.V.A., si applicheranno le aliquote e gli importi in vigore al momento del pagamento dell'Autovettura. -

Art. 11 - VARIAZIONI CONTRATTUALI.

Variazioni ed aggiunte al contratto di compravendita dell'Autovettura saranno ritenute valide soltanto se convenute per iscritto e sottoscritte da Venditrice ed Acquirente. L'eventuale nullità totale o parziale, di singole clausole non inciderà sulla validità delle restanti clausole contenute nelle presenti Condizioni Generali. -

Art. 12 - NEGOZIAZIONI FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI.

Qualora la proposta d'acquisto sia stata sottoscritta fuori dai locali commerciali della Venditrice, l'Acquirente ha diritto di recedere dalla proposta entro il termine di 14 giorni lavorativi dalla sottoscrizione della proposta stessa. Il recesso sarà esercitato mediante l'invio alla sede della Venditrice di lettera raccomandata a.r., oppure mediante telegramma, telex, posta elettronica o fax spediti alla sede della Venditrice nello stesso termine, e confermati con lettera raccomandata a.r., entro le 48 ore successive. -

Art. 13 - AUTOVEICOLO USATO CEDUTO/CONSEGNA TO.

Nel caso in cui sia prevista la cessione/consegna di un autoveicolo usato alla Venditrice, l'Acquirente dichiarerà per iscritto che il predetto autoveicolo usato è di sua esclusiva proprietà libero da qualsiasi vincolo, privilegio e/o ipoteca, impegnandosi alla sottoscrizione dei documenti necessari per il trasferimento della proprietà alla Venditrice od a terzi.

Qualora l'autoveicolo usato - indicato nella proposta d'acquisto e descritto nella scheda tecnica di perizia e di valutazione allegata alla predetta proposta - non fosse di proprietà dell'Acquirente, questi consegnerà alla Venditrice apposita documentazione attestante che egli è autorizzato dal proprietario dell'autoveicolo usato ad agire con i poteri necessari al trasferimento del bene. L'Acquirente, in ogni caso, si impegna a sottoscrivere i documenti necessari per il trasferimento, come già sopra indicato. -

Art. 14 - FORO COMPETENTE.

Per eventuali controversie, competente territorialmente ed in via inderogabile sarà il giudice del luogo di residenza o di domicilio dell'Acquirente nel territorio della Repubblica Italiana. -

Data

Firma o Timbro e Firma dell' Acquirente